



## CITTA' DI TRAVAGLIATO PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS  
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175  
Sito internet: [www.comune.travagliato.bs.it](http://www.comune.travagliato.bs.it)  
P.E.C.: [protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it)

**DELIBERA NUMERO 18 DEL 29/04/2024**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

**Oggetto:** VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PEF 2024-2025 SERVIZIO RIFIUTI URBANI DETERMINATO AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI ARERA 3 AGOSTO 2021 N.363/2021/R/RIF, 3 AGOSTO 2023 N.389/2023/R/RIF E DELLA DETERMINA ARERA 6 NOVEMBRE 2023 N.1/DTAC/2023.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **20.30**, nella casa municipale e a seguire.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
PASINETTI RENATO	X		SILINI CLAUDIA	X	
BERTOZZI CHRISTIAN	X		ORLANDI FRANCESCA	X	
TIRONI SIMONA		X	MERLINI TIZIANA	X	
SANTI FAUSTO	X		ALESSI PIERGIUSEPPE	X	
CHIARASCHI LUCIA ROMANA	X		VERZELETTI STEFANO		X
COLOSIO LUCA PIETRO	X		TRUFFELLI ORIETTA	X	
MACULOTTI PATRIZIA	X		BONASSI LORENZO CARLO	X	
BOSIS PAMELA	X		ZINI FRANCESCA		X
COMINARDI MASSIMO	X				
<b>Totale</b>				<b>14</b>	<b>3</b>

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Renato Pasinetti** (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza Il Segretario Comunale **Dott.ssa Carmen Modafferi**.

**CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2024 PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO  
OGGETTO: VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PEF 2024-2025 SERVIZIO  
RIFIUTI URBANI DETERMINATO AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI ARERA 3  
AGOSTO 2021 N.363/2021/R/RIF, 3 AGOSTO 2023 N.389/2023/R/RIF E DELLA  
DETERMINA ARERA 6 NOVEMBRE 2023 N.1/DTAC/2023.**

**Sindaco:** Punto numero 4, proposta al Consiglio comunale per la validazione e approvazione del PEF 2024/25, servizio rifiuti urbani determinato ai sensi delle deliberazioni Arera del 3 agosto 2021 e del 3 agosto 2023 e della determina Arera del 6 novembre 2023. Lascio la parola all'Assessore Chiaraschi.

**Assessore Chiaraschi:** Il 2019 rappresenta l'anno di inizio di una nuova regolazione del servizio rifiuti da parte di Arera le cui delibere poi negli anni hanno inciso e incideranno in misura significativa sulla determinazione dei costi del servizio di gestione, smaltimento dei rifiuti urbani, determinando un importante cambio di impostazione rispetto al passato.

L'intento di Arera è quello di armonizzare il servizio rifiuti a livello nazionale, speriamo che la facciano, sia per quanto riguarda la burocrazia, sia a livello relazioni e reclami da parte dell'utenza. Dal 2020 è stato introdotto con il PEF il nuovo metodo tariffario, che è l'MTR1 che nel frattempo è già stato variato, ora si chiama MTR2 ed è regolato da un pef quadriennale 2022/2025. Il metodo Arera però va aggiornato ogni due annualità e per il 2024/25 prevede una rivalutazione monetaria dovuta all'inflazione e vanno scaricati i costi dell'inflazione sostenuti nel biennio 22/23; inoltre a fare la differenza sono le componenti a conguaglio che erano state portate avanti negli anni. Quindi noi dobbiamo validare il pef che è stato allegato e c'è la relazione di accompagnamento fatto da AST, e inoltre abbiamo incaricato una ditta esterna come supporto alla validazione che è Idea Pubblica che ha fatto le sue considerazioni e ha dato dei pareri, se così possiamo dire, positivi. Era sorta una domanda su una parte degli allegati, l'allegato 2 del PEF dove c'era soddisfacente o non soddisfacente; alla fine dell'importo nel coefficiente di recupero produttività bisogna guardare quello che esce da tutte le formule finali ed è soddisfacente, è il fattore di recupero di produttività; questo qui. No i abbiamo lo 0,10 che è superiore allo... è questo comunque, quindi quel fattore qui, il livello avanzato 1 più YA deve essere superiore allo 0,5. Il livello avanzato è uno più YA, noi abbiamo XA che è 0, 10, è il prodotto di tutto; quanto perché Y è 0,7, 1 più Y è 0, 7 se lo guardi; quindi è il totale di tutto, così mi han detto, e quindi essendo 0, 10 per noi è superiore. Io queste formule ho provato a capirle e ho fatto un po' fatica, però nel ragionamento con le frecce... anche perché mi hanno detto che non avrebbero comunque validato, avrebbero fatto un'osservazione; però ho avuto lo stesso dubbio quando me l'ha detto perché io guardavo il totale per ogni casellina, invece è un totale generale che mettono nelle formule, lei che è un ingegnere quelle a nove caselle come si chiamano che non ricordo? Sono forma ingegneristiche. Alla fine comunque era corretto. Noi comunque negli schemi regolatori siamo a livello uno, e l'altra volta avevate chiesto più o meno come mai; risulta che più dell'80% comunque in Italia sono oggi nel livello uno se sono collocati lì, 79% al Nord, al sud sono al 90. No, sto facendo riferimento al PEF; però abbiamo questi numeri di PEF perché siamo negli schemi regolatori del livello uno, altrimenti avremmo numeri diversi; però l'altra volta avevate chiesto come mai... l'ultima volta che abbiamo parlato del PEF e non avevamo queste risposte, adesso sono uscite le statistiche e in Italia siamo nel livello uno al Nord 79%, al centro 65, al sud al 90, la media è più dell'80%; poi vedremo quello che succederà. Quindi si chiede di validare il PEF con questi numeri.

**Consigliere Truffelli:** Adesso questa questione l'ha chiarita, nel senso che la questione che avevo posto e che non capivo alla commissione bilancio, questi due coefficienti a questo punto si unificano; si mescolano però in realtà i due indici stavano a significare due questioni diverse; perché il primo era quello che dava gli obiettivi della raccolta differenziata e quello che era insoddisfacente, anche se poi si mescolano, era proprio legato al merito e al livello di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; adesso io non so che tipo di lavorazione viene fatta in loco, se una preparazione deve essere fatta qui, posto che la raccolta differenziata è su tutto il territorio, vuol dire che stiamo parlando del centro di raccolta; e quindi casomai nella

valutazione generale del servizio che viene erogato AST dovrebbe casomai guardar dentro un attimo di più di come viene erogato il servizio se, a questo punto lo metto dubitativo, se queste formule hanno un senso, come io credo, e che possano darti dei risultati seppur matematici o statistici. Però questo è il dato; la differenziazione che c'era nell'osservare le tabelle di validazione era questa; e questa è una prima questione, per cui lo lungo casomai, non tanto al Comune anche se è l'ente regolatore di fatto, mentre la gestione indiretta anche in questo caso, perché non è che va in giro AST con i camion a fare la raccolta differenziata ma c'è un affidamento, c'è casomai da controllare e verificare la qualità del servizio che viene erogato; questa è una questione.

La seconda poi, che è quella legata al supporto di validazione, che anche qui va a verificare se l'ente utilizza correttamente i dati, la questione però che è stata poi accennata anche in commissione bilancio di qualche giorno fa è legata a questo problema che c'è, c'era anche un articolo sul Sole 24 ore di stamattina ecco, e non so se a questo punto, ma non sono così sicura, riguarda solamente i Comuni che hanno la gestione diretta e non la tariffa come la nostra.

Però il problema c'è se è intervenuta per l'ennesima volta Arera il 15 o 16 di aprile in cui, visto il problema che c'è, tant'è che tutti i Comuni hanno chiesto il rinvio a questa cosa, c'è un problema che ci riguarda; ecco, questo è il tema da capire. Allora, la determina il 16 aprile tra l'altro credo che abbia cambiato anche gli allegati e anche le dichiarazioni di veridicità che devono essere fatte. A proposito di dichiarazione di veridicità, è chiaro che azienda AST ha fatto la dichiarazione di veridicità, e qui io faccio una annotazione a margine: non mi risulta che il legale rappresentante della società sia il Dottor Fiorani però. Ma il rappresentante della società non può essere il Dottor Fiorani; poi se avrà tutte le deleghe del mondo tranne che... Dottoressa Chiaraschi, tranne essere il legale rappresentante della società. Però, per l'amor di Dio... Allora, tra le altre cose le do, ma probabilmente lei l'ha già vista: nella determina stramaledetta che Arera ha fatto dieci giorni fa ha modificato tra l'altro questa dichiarazione, perché deve essere esplicitato che non è sufficiente quello che viene dichiarato qui ma l'ha integrato. La consegno; secondo me, al di là degli aspetti tra virgolette giuridici della rappresentanza o meno, però che si abbia un amministratore unico che non firma neanche una dichiarazione di questo tipo a me fa un po' specie, se devo essere sincera; mi sorprende, mi stupisce del livello su queste cose, non lo so. Quindi non lo so; se chiarisce casomai questo aspetto, non tanto questo qui, insomma lo farà in separata sede, ma l'elemento che è legato alla validazione di questo PEF, e cioè se possiamo essere tranquilli; considerando che probabilmente domani ci sia un rinvio al 30 di giugno, poi immaginatevi che caos ci sarà perché il 70% dei Comuni va pure a votare, e quindi non lo so. Se chiarisce un po' quell'aspetto lì dove ho sentito che adesso diceva che non è una cosa che ci riguarda.

**Assessore Chiaraschi:** Naturalmente mi sono informata perché non è così facile comprendere tutto ciò che Arera delibera, tutte le formule che mette in atto, e veramente ci vuole tantissimo tempo; però, vabbè, con chi lo fa di lavoro...

Allora, il problema più grosso è sorto per chi ha degli impianti minimi ma non siamo noi, così mi hanno detto; io non so non ho neanche approfondito sul discorso degli impianti minimi perché già devo capire come funziona qui. Il discorso invece dei Comuni che hanno già comunque fatto valutare, quindi dato l'incarico del certificato come nel nostro caso, loro dicono: se comunque non ci sono raccomandazioni o non c'è altro, è uscita troppo a cavallo dell'approvazione e quindi potranno farlo modificare ma probabilmente lo faranno modificare l'anno prossimo e non in corso d'anno; quindi i numeri non cambiano le tariffe, e a livello di calcoli quello che c'è da inserire pare che il risultato, quando ci sono i numeri validi così, cambi di poco. Per chi invece ha questi impianti minimi il risultato potrebbe cambiare di molto, per quello che sono intervenuti. Sicuramente allora chi è del settore dice che sicuramente ci sarà una proroga, oggi siamo qui con queste pubblicazioni di stamattina; non so, noi andiamo avanti così, semmai interverremo e vedremo di rifare; anche perché son soldi ogni volta comunque a far rivalidare.

Quindi per ora approviamo così se vi va bene.

**Consigliere Truffelli:** Assessore, va bene; il problema è capire chi vi ha dato queste garanzie, che non c'è un riflesso... No, ma non sul rinvio.

Anch'io ho letto poi questa determina di Arera che ha sei pagine di premesse e di richiami e uno si spara in testa se deve anche correre dietro a questo. Io ho letto e ho verificato la questione di questi impianti minimi che devono essere definiti... perché c'è stato un ricorso al Consiglio di Stato e chi più ne ha e più ne metta; ma il dato è legato proprio al riflesso economico che può avere in un modo o nell'altro sulle tariffe dei cittadini di Travagliato; in questo senso le chiedevo un minimo di garanzia che non ce la rimangiamo poi una cosa di questo genere, perché magari ti fanno fare dei calcoli dove ti escono delle cifre importanti. Già c'è questo ipotetico recupero anche dell'inflazione che c'è stata in questo periodo di tempo, 4,8 e poi 4,5 e poi un altro 8,80 che non sono pochissimi; perché se si guardano i numeri uno dice: vabbè, aumentano le tariffe, verranno recuperate non so quando, il 12% vuol dire che è un importo importante. Ma in questo senso chiedevo la garanzia di chi ha dato questo tipo di informazione, questo chiarimento a lei che valga; cioè, non credo l'abbia chiesto al primo che passava per strada intendo dire, sono quelli che le fanno per mestiere, che gestiscono il servizio che hanno fatto anche questi calcoli. Quindi è questo.

**Assessore Chiaraschi:** Da AST si sono informati anche loro, hanno sentito la responsabile del settore rifiuti e si sono informati; e ho sentito anche chi si occupa di rifiuti per mia conoscenza, non su Travagliato però persone del settore proprio sul pezzo fino in fondo sul discorso di questi impianti minimi; non so perché ma io pensavo che il nostro fosse un impianto minimo, invece non avevo proprio capito.

Quindi alla fine garanzie io cosa posso dare? Non ce le dà Arera le garanzie, le do io? Chi sono? Però posso dire che... Io mi sento di votare perché secondo me tutto quello che mi è stato detto arriva da fonti... cioè, si sono informati, non è che hanno... ecco, vedete voi.

**Sindaco:** Grazie per la proficua discussione.

Mettiamo adesso in votazione il punto numero 4, cioè la validazione e approvazione del PEF 2024/25 per il servizio dei rifiuti urbani determinato da Arera come detto in precedenza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

**Attestato** che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del TUEL;

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI e della tariffa corrispettiva sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** l'art. 1, comma 738, L. 160/2019 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tariffa corrispettiva sui rifiuti (TARI);

**Visti** i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

**Visto** in particolare il comma 682 della predetta norma secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**Visto** il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Rilevata** la necessità di determinare il PEF per il periodo regolatorio 2024-2025 alla luce delle disposizioni fissate da ARERA;

**Viste** le deliberazioni ARERA:

- 3 agosto 2021 n.363/2021/r/rif;

- 3 agosto 2023 n.389/2023/r/rif;

e la determina ARERA 6 novembre 2023 n.1/dtac/2023;

**Considerato** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 30 dicembre 2002 veniva istituita nel Comune di Travagliato la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in sostituzione della tassa, ai sensi del D. Lgs. 22/97, affidandone la gestione ad AST (Azienda Servizi Territoriali), azienda totalmente partecipata dal Comune;

**Visto** il foglio di calcolo PEF 2024-2025 pervenuto da AST con pec n. 6566/2024 - estratto del file "ToolMTR-2" contenente spiegazione dei criteri e dei calcoli alla base del PEF stesso agli atti presso il servizio Tributi - che costituisce, insieme ai suoi allegati, parte integrante del presente atto;

**Visto** l'allegato parere di supporto alla validazione del PEF redatto dalla società incaricata con determinazione n. 98 del 28/02/2022, acquisito in ottemperanza all'art. 28 dell'MTR-2 (allegato A deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 336/2021/R/RIF) pec prot. 7788/2024;

**Visto** il regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva sui rifiuti (TARI) approvato con Delibera di Consiglio n. 32 del 29/07/2020;

**Atteso** che il regolamento suddetto è stato modificato con:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/04/2021;

- Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2023;

**Visto** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 astenuti (*Alessi, Truffelli, Bonassi*) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Amministratori presenti e votanti

## **DELIBERA**

Di validare e approvare il PEF per il periodo regolatorio 2024-2025, come da documentazione allegata al presente atto, determinato ai sensi le deliberazioni ARERA 3 agosto 2021

n.363/2021/r/rif, 3 agosto 2023 n.389/2023/r/rif e della determina ARERA 6 novembre 2023 n.1/dtac/2023;

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e dei relativi atti all'ARERA entro 30 giorni dall'approvazione o altro termine stabilito dall'Autorità di regolazione e con le modalità dalla stessa stabilite;

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite dalle norme vigenti;

Di assicurarne la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con n. 11 voti favorevoli e n. 3 astenuti (*Alessi, Truffelli, Bonassi*) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Amministratori presenti e votanti

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Dott. Renato Pasinetti

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Carmen Modafferi

*Verbale firmato digitalmente*

---